

## CONTRATTO D'OPERA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e ss. Codice Civile

tra

il/la sottoscritto/a, il signor/la sig.ra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ no. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

di seguito

☐ in proprio quale persona fisica

☐ quale rappresentante legale della ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Com-  
mercio di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita iva \_\_\_\_\_ in persona  
del sottoscritto rappresentante legale pro-tempore, il signor/la sig.ra \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_

di seguito denominato/a **"Committente"**,

e

il/la sottoscritto/a, il signor/la sig.ra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ no. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

di seguito

☐ in proprio quale persona fisica

☐ quale rappresentante legale della ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Com-  
mercio di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita iva \_\_\_\_\_ di seguito

denominata **"Prestatore o Prestatore d'Opera"**

### PREMESSE

- a) il Committente come sopra indicato e rappresentato svolge attività di .....
- b) il Committente intende avvalersi delle attività del Sig./Sig.ra ..... le seguenti  
attività .....
- c) il Prestatore d'opera ha manifestato la volontà di prestare la propria opera in fa-  
vore del Committente e si dichiara titolare delle qualità e delle capacità tecnico-  
professionali necessarie per la realizzazione dell'opera che il Committente intende  
realizzare;

- d) in relazione a quanto precede, le Parti intendono, con il presente contratto, dettare le condizioni generali che regoleranno il loro rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2222 e ss. del Codice Civile.

**Le parti concordano quanto segue:**

**Art.1. PREMESSE**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

**Art.2. VALIDITÀ DEGLI ALLEGATI**

Gli allegati costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Art.3. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELL'INCARICO**

Il Committente affida al Prestatore d'Opera, che accetta, l'incarico, l'esecuzione di (indicare l'attività oggetto del Contratto), come meglio descritto nei documenti allegati al presente Contratto d'Opera <sup>1</sup> (preventivo, mappa catastale, cronogramma, scadenziario). Il Prestatore si impegna ad eseguire a beneficio del Committente la seguente opera/le seguenti opere<sup>2</sup>:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo di esecuzione dell'opera: \_\_\_\_\_

**Art.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'OPERA**

- a) Il Prestatore si impegna a predisporre tutti gli strumenti organizzativi necessari per la corretta attuazione dell'incarico e adempiere integralmente, correttamente e personalmente le obbligazioni del presente contratto e ad eseguire il presente contratto in buona fede, con la massima diligenza e professionalità.
- b) Il Prestatore si impegna, inoltre, nello svolgimento dei lavori assegnati con il presente Contratto, ad impiegare personale<sup>3</sup> adeguatamente qualificato, assun-

---

<sup>1</sup>Il Contratto d'opera si configura come un contratto consensuale ad effetti obbligatori. Una parte si impegna a realizzare un'opera o a prestare un servizio, mentre l'altra parte si obbliga al pagamento del corrispettivo, senza che ricorra alcun vincolo di subordinazione ed in condizioni di assoluta indipendenza. Nell'oggetto del contratto vanno indicati in modo possibilmente dettagliato i lavori da eseguire ed eventualmente il luogo dove devono essere eseguiti.

<sup>2</sup>L'art. 2224 fa riferimento alle "condizioni stabilite dal contratto". Sotto questo profilo, occorre avvertire come l'attività debba essere chiaramente e puntualmente individuata nel regolamento contrattuale.

<sup>3</sup>Il carattere fiduciario è rinvenibile dalla necessità che l'esecuzione avvenga attraverso l'attività prevalentemente personale del prestatore, come dispone l'art. 2222 c.c. Ne discende l'infungibilità della prestazione cui è obbligato il lavoratore autonomo, il quale può farsi assistere da collaboratori ma non può, salvo l'espresso consenso del committente, farsi sostituire nello svolgimento dell'attività. Il punto 18 del Contratto verte sulla possibilità di subappalto.

to con regolare contratto di lavoro dipendente per il quale risultino versati tutti i contributi previdenziali.

- c) Il Prestatore si impegna ad attenersi alle direttive della direzione dei lavori.
- d) Il Prestatore riconosce il diritto del Committente di ispezionare l'esecuzione dei lavori sia nella fase esecutiva che dopo l'ultimazione<sup>4</sup>.
- e) Per l'esecuzione del lavoro il Prestatore utilizzerà strumenti e attrezzature di sua proprietà<sup>5</sup>,
- f) Le parti considerano il lavoro personale prevalente rispetto ai materiali forniti dal Prestatore d'Opera.

*(Indicare eventuali altre modalità di esecuzione)*

---

**Art.5. DICHIARAZIONI E GARANZIE RECIPROCHE DELLE PARTI** *(scegliere le dichiarazioni/garanzie desiderate/ adeguate)*

5.1 Il Committente in qualità di proprietario (in alternativa indicare altro titolo idoneo - p.es. affittuario, usufruttuario) del bene immobile quale luogo di esecuzione, dichiara di:

- a) avere la piena disponibilità dell'area/immobile sita/o in .....;
- b) avere chiesto/ottenuto (specificare) tutte le autorizzazioni, istanze, pareri, nulla osta, titoli abilitativi necessari secondo le vigenti disposizioni di legge, per eseguire l'opera di cui al presente Contratto;
- c) di voler cooperare fedelmente con il Prestatore per eseguire l'opera di cui al presente Contratto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente ed altri.

5.2 Il Committente garantisce che:

- a) il Prestatore avrà entro il.....e comunque prima dell'inizio dei lavori il pieno accesso al luogo di esecuzione dell'opera;
- b) il luogo di cui al precedente punto a) è libero da ogni impedimento, ostacolo o quant'altro che possa impedire o pregiudicare la regolare esecuzione dell'opera;

---

<sup>4</sup>Il diritto risulta insito nella natura del rapporto, tanto da rendere nulla un'eventuale clausola contrattuale che escluda tale facoltà

<sup>5</sup>In alternativa "Il prestatore utilizzerà per la realizzazione dell'oggetto del presente contratto materiali forniti dal committente".

- c) di aver fornito / di voler fornire al Prestatore tutte le informazioni necessarie per il regolare espletamento dell'incarico nonché quelle relative ai potenziali rischi e pericoli derivanti dall'espletamento dell'incarico a lui conosciuti.

### 5.3 Il Prestatore dichiara di:

- a) disporre delle qualità e delle capacità tecnico-professionali necessarie per la realizzazione dell'opera che il Committente intende realizzare;
- b) assumersi tutte le adeguate misure di sicurezza nello svolgimento della prestazione di cui al presente Contratto, anche ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 success. modifiche;
- c) di essere a perfetta conoscenza della località dove si svolgeranno le prestazioni e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'opera, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni.
- d) dichiara inoltre
  - ☐ di essere coperto da polizza assicurativa infortunio personale n. \_\_\_\_\_ e di sollevare il committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile all'esecuzione del presente contratto;
  - ☐ di non essere coperto da polizza assicurativa infortuni personale e di sollevare comunque il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile all'esecuzione del presente contratto e che nel caso in cui si dovesse manifestare la necessità di dover provvedere al risarcimento di eventuali danni prodotti al Committente o a terzi, provvederà personalmente<sup>6</sup>. (*barrare l'opzione che interessa*)

### 5.4 Il Prestatore garantisce che:

- a) L'esecuzione del presente incarico avverrà a regola d'arte<sup>7</sup>
- b) La realizzazione dell'opera / delle opere di cui al presente Contratto verrà eseguita con lavoro prevalentemente proprio, nonché in piena autonomia e senza

<sup>6</sup>Clausola alternativa: "di non essere coperto da alcuna polizza assicurativa professionale, e che provvederà alla stipulazione di adeguata copertura assicurativa per rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali per cui riterrà sollevata la controparte indenne da molestie o pretese per eventi che dovessero occorrere".

<sup>7</sup>Si intende offrire al committente un parametro di valutazione oggettivo dell'attività del prestatore, così da consentire un'efficace verifica dell'esattezza dell'adempimento da parte del lavoratore. La norma di cui all'art. 2224 c.c. costituisce applicazione specifica dell'obbligo di diligenza previsto in via generale dall'art. 1176 c.c. che, facendo riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, detta un criterio di carattere generale che sta ad indicare la misura in astratto dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare esattamente la prestazione pattuita e in conformità sia alle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti allegati, sia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

vincolo di subordinazione; il Prestatore può comunque avvalersi di collaboratori.

#### **Art.6. DOVERE DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Il Committente dichiara di aver ricevuto l' informativa precontrattuale riportante tutti i punti previsti dall'art. 48 D.lgs. n. 21/2014 in attuazione della direttiva 2011/83/UE nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (D.lgs n. 206/05), così come modificato dal D.lgs. n. 21/2014 (recepimento Direttiva UE 2011/83). Pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente dà atto della conoscenza piena riguardante l' informativa di cui sopra e la accetta integralmente. (NDR: *suggerimento per il Prestatore: Già prima della conclusione del presente Contratto, il Prestatore è tenuto a informare chiaramente e in maniera comprensibile il Committente-Consumatore sulle caratteristiche essenziali dei beni e dei servizi che intende fornire; sull'identità e il luogo (recapiti - e-mail - fax - telefono) in cui il Prestatore è stabilito, sul prezzo totale dei beni e servizi, su/là garanzia legale di conformità per i beni, sul servizio post - completamento opera e le relative garanzie, se applicabili; sulla durata del contratto oppure sul/e condizioni per la sua risoluzione ecc. A tale proposito è consigliabile la predisposizione di appositi condizioni generali di contratto da parte del Prestatore).*

*(Nel caso che. il Prestatore disponga di condizioni generali di contratto. relative all'espletamento del proprio servizio:*

#### **6. Accettazione delle Condizioni Generali.**

*Il Committente riconosce e dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni fornitegli durante le trattative e di accettare integralmente le condizioni generali di contratto predisposti dal Prestatore in forma scritta che verranno riprodotti in allegato al presente Contratto e che sono da intendersi trascritte integralmente in questa sede." - Articolo soggetto all'obbligo di doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341, comma 2 e 1342).*

*(Nel caso di contratto stipulato a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali INDICARE:*

*"Il Committente dichiara di aver ricevuto l' informativa precontrattuale riportante tutti i punti previsti dall'art. 49 ss., D.lgs. n. 21/2014 in attuazione della direttiva 2011/83/UE nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (D.lgs n. 206/05), così come modificato dal D.lgs. n. 21/2014 (recepimento Direttiva UE 2011/83).")*

#### **Art.7. INIZIO DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori inizierà il giorno\_\_\_\_\_.

Se, per motivi non imputabili al Prestatore d'Opera, l'inizio dei lavori dovesse protrarsi di oltre XX giorni, il Prestatore ha il diritto di recedere dal Contratto. Lo stesso diritto è concesso al Committente. I documenti della progettazione approvati per l'esecuzione dei lavori devono essere consegnati al Prestatore 14 giorni prima dell'inizio dei lavori. Al Prestatore vengono fornite anche le concessioni e le autorizzazioni edilizie.

#### **Art.8. TERMINE DI CONSEGNA**

I lavori potranno essere eseguiti secondo il seguente scadenziario che il Prestatore deve rispettare. La fine dei lavori e la consegna dell'opera vengono pattuiti dal Committente e dal Prestatore entro e non oltre il ..... (giorni/mesi/anni) a decorrere dal giorno d'inizio lavori.

Qualora il termine di consegna dell'opera (ovvero lo scadenziario pattuito) non venisse rispettato per motivi non imputabili al Prestatore d'Opera, questi non potrà essere considerato inadempiente verso il Committente.

Nel caso di cui al paragrafo precedente, le parti contraenti collaborano lealmente per fissare e adeguare il termine finale d'intesa comune.

In caso di mancata cooperazione del Committente ai fini del ricevimento dell'opera trovano applicazione gli artt, 1206 ss c.c. Resta esclusa ogni proroga tacita del termine di consegna: ogni ulteriore accordo concernente il differimento del termine finale deve risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambi le parti.<sup>8</sup>

#### **Art.9. PENALE**

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna pattuito, il Committente può richiedere o - previo avvertimento del Prestatore in forma scritta - trattenere dal corrispettivo dovuto €.....,00 a titolo di penale e risarcimento dei danni. <sup>9</sup> Il Prestatore è a conoscenza ed accetta la predetta penale pari a € ..... per ogni giorno di ritardo. L'importo complessivo della penale non può, in nessun caso, superare il 5 % del valore dell'incarico, IVA esclusa. La penale non si applica nei casi

---

<sup>8</sup>Nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia proceduto all'esecuzione dell'opera secondo quanto prescritto dalle previsioni contrattuali o dalle regole dell'arte, l'art 2224 c.c. riconosce al committente la possibilità di fissare un termine entro il quale il lavoratore potrà conformarsi nel rispetto dei parametri così individuati. Si tratta di un rimedio eccezionale, che permette di esercitare un controllo finalizzato al conseguimento dell'utilità considerata. Decorso inutilmente il termine fissato per la conformazione, il codice riconosce la committente la facoltà di recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento danni subiti in conseguenza del comportamento del debitore. Il punto 16. del Contratto verte su quest'ultimo tema.

<sup>9</sup>La clausola penale è facoltativa e l'importo non dovrà essere eccessivo rispetto al valore dell'opera da eseguire.

di forza maggiore nonché nel caso di ritardi non imputabili al Prestatore d'Opera.

#### Art.10. COMPENSO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il conteggio viene eseguito "....." (su misura, per metro quadrato, forfait, etc.).  
L'importo del corrispettivo è determinato come segue: Materiali impiegati EURO.....  
RO.....

Manodopera EURO.....

Spese documentate<sup>10</sup> EURO.....

☐ IVA .....% EURO.....

☐ non applicabile

Totale complessivo EURO.....

Il corrispettivo, così stabilito, si intende fisso e non potrà subire variazioni in aumento salvo quanto previsto dal successivo art. 10 "Modifiche in corso d'opera".<sup>11</sup>

Ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.LGS 81/08 e successive modifiche, si indicano le spese di sicurezza in ..... € (indicare separatamente i costi per la sicurezza).

*(Eventuali altre particolarità devono essere indicate esplicitamente.)*

Il pagamento del prezzo fisso<sup>12</sup> di cui ai paragrafi precedenti avviene con le seguenti modalità (indicato a titolo esemplificativo):

Acconto: \_\_\_\_\_

Un acconto pari al \_\_\_\_\_ % dell'importo complessivo deve essere corrisposto prima dell'inizio dei lavori (*ovvero*: contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto).

Al termine di: \_\_\_\_\_

Dopo la 1a fase di lavori .....€ senza IVA.

Al termine di: \_\_\_\_\_

Dopo la 2a fase di lavori .....€ senza IVA.

<sup>10</sup>Ad esempio: spese di viaggio, pernottamento

<sup>11</sup>È possibile allegare un preventivo precedentemente stilato dal Prestatore d'opera in cui è contenuta la descrizione dettagliata del lavoro da svolgere ed i relativi costi; se sottoscritto da entrambe le parti il preventivo vale come accordo contrattuale e potrà far parte integrante del contratto. In questa ipotesi gli artt. 2 e 4 andranno sostituiti con la seguente clausola: «Si considera parte integrante del contratto il preventivo in allegato che le parti dichiarano di accettare in ogni parte e sottoscrivono».

<sup>12</sup>La determinazione del corrispettivo spettante al lavoratore autonomo per la propria attività professionale avviene tramite la pattuizione tra le parti, assegnando, poi, in mancanza di tale pattuizione, valore alla tariffe e agli usi, e devolvendo il compito della determinazione delle spettanze del lavoratore al giudice.

Al termine di: \_\_\_\_\_

Saldo finale/Ultimazione .....€ senza IVA.

A seguito di ogni pagamento il Prestatore emette fattura, che trasmette al Committente unitamente alla progressione dei lavori controfirmata. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali derivanti dall'attività prestata, che risultano ad esclusivo carico del Prestatore d'opera.

Il pagamento del saldo avverrà ad ultimata esecuzione e, in ogni caso, a seguito di adeguata verifica, accettazione e controfirma da parte del Committente<sup>13</sup> o suo delegato ai sensi dell'art 11 del presente Contratto<sup>14</sup>.

Il pagamento degli importi fatturati dal Prestatore verrà effettuato entro ..... (30)(dieci) giorni dalla data di emissione tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN: \_\_\_\_\_

### **OPPURE**

Il pagamento del compenso sarà effettuato entro \_\_\_\_\_ giorni dalla data di ricevimento delle fatture, esclusivamente con rimessa diretta a mezzo assegno o tramite bonifico bancario su conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso banca \_\_\_\_\_ filiale \_\_\_\_\_ codice IBAN \_\_\_\_\_

---

<sup>13</sup>In caso di esecuzione o rifacimento di impianti aggiungere "con contestuale consegna di dichiarazione di conformità da parte del Prestatore d'opera, con il quale viene garantito il corretto funzionamento dell'impianto".

<sup>14</sup>La mancata determinazione del corrispettivo previsto per la realizzazione dell'opera o la prestazione del servizio non comporta la nullità del contratto, soccorrendo, in tale evenienza, il disposto di cui all'art. 2225 c.c.



**Art.11. MODIFICHE IN CORSO D'OPERA**

Il Prestatore si impegna a comunicare tempestivamente e preventivamente al Committente gli ulteriori lavori che nel corso dell'esecuzione si dovessero rendere necessari per la corretta esecuzione dell'opera rispetto a quelli preventivati, come descritto all'art. 2 ("Oggetto del Contratto") e/o come riportati nell'allegato preventivo di spese.

Ogni modifica, sia essa necessaria o meno, anche qualora comporti un miglioramento qualitativo, deve essere concordata in precedenza per iscritto tra le parti contraenti nella modalità seguente: la comunicazione, comprensiva del costo relativo ai nuovi lavori e dell'eventuale nuova data di consegna, dovrà essere notificata e accettata per iscritto dal Committente, con postilla apposta in calce al presente accordo. Il Prestatore d'opera dichiara dunque di essere a perfetta conoscenza della località dove si svolgeranno le prestazioni e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'opera, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni.

*(opzionalmente: indicare modalità alternativa).*

Il Committente può fornire indicazioni scritte per modifiche nei lavori purché queste non superino \_\_\_\_\_(un sesto) del compenso di cui all'art precedente. Rimane fermo in ogni caso il diritto del Prestatore al compenso per i lavori aggiuntivi eseguiti come previsto ai capi precedenti. Qualora le parti non raggiungessero un accordo in ordine alla tipologia di modifiche da eseguire e alle eventuali variazioni del compenso spettante al Prestatore d'Opera, quest'ultimo viene corrisposto sulla base dei prezzi dell'Elenco prezzi informativi della Provincia.

**Art.12. OBBLIGO DI VIGILANZA NEL CANTIERE**

Fino al termine dei lavori di cui al presente Contratto, il Prestatore d'Opera, nell'ambito del suo campo operativo, è direttamente responsabile per la vigilanza del cantiere, anche con riguardo ai propri attrezzi, ai relativi utensili e comunque per il complesso lavorativo presente sul cantiere nell'esecuzione del presente Contratto. Le spese che insorgono (ad es. per lo scarico, la distribuzione e lo stoccaggio del materiale, le spese per la stesura del piano di sicurezza del lavoro e di coordinamento, le spese per i propri dipendenti, per la pulizia del cantiere e per lo smaltimento dei rifiuti nella zona operativa) sono a carico del Prestatore d'Opera.

**Art.13. ACCETTAZIONE DELL'OPERA E DIFFORMITÀ**

Al termine dei lavori il Committente provvede alle opportune verifiche ai fini del collaudo definitivo, di cui viene redatto verbale scritto debitamente firmato dal Committente o da suo delegato.

Nel verbale di collaudo il Committente potrà effettuare l'accettazione dell'opera e/o rilevare eventuali vizi o difformità. Gli eventuali difetti riscontrati in fase di collaudo che non pregiudicano la funzionalità dell'opera, dovranno essere registrati nel verbale di collaudo in cui verrà poi indicato un termine per l'eliminazione degli stessi.

L'accettazione "senza riserva", espressa, presunta o tacita da parte del Committente, libera il Prestatore dalla responsabilità per difformità o vizi se questi erano noti o comunque facilmente conoscibili dal Committente purché non dolosamente occultati.<sup>15</sup>.

Il Committente deve a pena di decadenza denunciare le difformità e i vizi, secondo quanto disposto dall'art. 2226 c.c., al Prestatore entro otto giorni dalla scoperta con lettera raccomandata. Il Committente, a sua scelta, può chiedere che i vizi e i difetti siano eliminati dal Prestatore, a sua cura e spese, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito. Se però i vizi e le difformità dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il Committente può chiedere la risoluzione del contratto. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. L'azione giudiziale si prescrive entro un anno dalla consegna.

Anche la sottoscrizione "con riserva" del verbale di collaudo ha per effetto l'accettazione del Committente, ma fa però nascere in capo al Prestatore l'obbligo di rimuovere, i vizi e i difetti riscontrati in sede di collaudo<sup>16</sup>.

L'esito del collaudo definitivo o di eventuali vizi riscontrati deve essere tempestivamente comunicato al Prestatore nel caso in cui non sia presente allo stesso.

Se il Prestatore d'opera non procede all'esecuzione dei lavori secondo le condizioni stabilite dal contratto o nel caso in cui i lavori vengano condotti con negligenza ed imperizia e comunque non a regola d'arte, il Committente può fissare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il termine di gg, \_\_\_\_\_<sup>17</sup> entro il quale il Prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 2224 cod. civ., salvo il diritto

---

<sup>15</sup>La scoperta del vizio occulto dell'opera, al fine della decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art 2226 c.c. non può ricondursi, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, all'insorgenza del mero sospetto ma presuppone la sopravvenienza di fatti

<sup>16</sup>L'onere della denuncia dei vizi o delle difformità trova un limite nell'occultamento o nel riconoscimento da parte del prestatore dell'opera, con la conseguenza che anche l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera ed è fonte di un'autonoma obbligazione che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data dell'assunzione dell'impegno previsto

<sup>17</sup>Il termine non può essere inferiore a 15 giorni salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore

al risarcimento dei danni<sup>18</sup>. In tale caso, il Committente provvederà al pagamento, in relazione al prezzo stabilito nel presente contratto, del lavoro regolarmente eseguito in relazione all'utilità della parte di opera compiuta.

#### **Art.14. SICUREZZA DEL LAVORO E NORME AMBIENTALI**

Il Prestatore si impegna a trasmettere almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori alla Direzione dei Lavori il suo piano POS e tutti gli altri documenti inerenti alla sicurezza previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il Prestatore si impegna ad adottare le misure per la sicurezza fisica dei suoi lavoratori previste dalla vigente normativa, attenendosi, in particolare, alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche nel rispetto delle disposizioni di questo Contratto nonché in osservanza del piano di sicurezza operativo e di coordinamento.

Il Prestatore si impegna esplicitamente a rispettare la normativa vigente in materia di tutela ambientale.

#### **Art.15. POSSIBILITÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO**

Il Committente può recedere dal presente Contratto previa lettera raccomandata ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, dovendo però corrispondere al Prestatore le spese sostenute nonché quanto dovuto per il lavoro fintanto eseguito tenendo indenne, ai sensi dell'art. 2227 cod. civ., il Prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno, nei limiti dell'utile che il Prestatore d'opera avrebbe conseguito in caso di completamento dell'opera, oltre ad una penale pari al \_\_\_\_% del corrispettivo previsto per il lavoro non eseguito<sup>19</sup>.

Il Prestatore può recedere dal Contratto per giusta causa, vale a dire (a titolo esemplificativo), nelle ipotesi di cui all'art. 11 del presente Contratto ovvero nell'ipotesi che le necessarie variazioni, strumentali all'esecuzione dell'opera a regola d'arte, superino (un sesto) del prezzo complessivo concordato in misura fissa tra le parti<sup>20</sup>.

*(Nel caso di contratto stipulato a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali AGGIUNGERE:*

*"Il Committente che sia qualificabile come Consumatore dispone del diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza dover fornire alcuna motivazione,*

---

<sup>18</sup>In caso di esecuzione o rifacimento di impianti aggiungere: «L'opera al termine della sua esecuzione dovrà essere sottoposta a collaudo, dopodiché dovrà essere redatto apposito protocollo o rilasciata apposita dichiarazione di conformità, sicurezza ed idoneità dell'impianto alle vigenti normative nazionali e comunitarie di settore

<sup>19</sup>Le parti possono omettere del tutto la previsione della penale.

<sup>20</sup>Secondo quanto previsto dall'articolo 2227 c.c., il Prestatore deve essere indennizzato del mancato guadagno per l'opera non ancora eseguita, cioè l'utile netto che il Prestatore avrebbe conseguito se avesse completato l'opus; utile netto corrispondente alla differenza tra il prezzo contrattuale ancora da eseguire e l'ammontare del preventivo delle spese accessorie per tale esecuzione

*entro il termine di 14 giorni decorrenti dal giorno della conclusione del Contratto. Il Committente può esercitare il proprio diritto di recesso senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2 e all'articolo 57 salvo quanto stabilito dall'art. 52 comma 2 del D.lgs. 21/2014. Il Committente che intende esercitare il diritto di recesso dovrà comunicare la sua volontà al Prestatore tramite dichiarazione espressa, che dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo \_\_\_\_\_ (o tramite PEC sull'indirizzo. \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_).*

#### **Art.16. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA**

Il Prestatore d'opera dovrà fornire senza indugio al Committente ogni utile informazione circa la realizzazione dei lavori così da consentirne a quest'ultimo la verifica del regolare svolgimento secondo le modalità previamente pattuite.

Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare la sospensione totale o parziale delle attività descritte per giustificati motivi da accertare insieme al Prestatore d'opera.

Saranno considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle operazioni oggetto del presente contratto, le cause al di fuori del controllo delle parti. Il Prestatore d'opera sarà pertanto tenuto a segnalare immediatamente l'insorgere ed il cessare di dette cause presentando, se richiesto, appropriata documentazione.

La durata del contratto sarà prorogata di un numero di giorni uguale a quello per cui il lavoro si sia interrotto per detta causa e null'altro sarà dovuto al Committente per ritardi o danni derivanti dalle stesse.

Qualora le suddette cause, non imputabili ad alcuna delle parti, dovessero protrarsi per un periodo superiore a \_\_\_\_\_ giorni, il presente contratto sarà risolto di diritto non appena una delle parti dichiara all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola e il Prestatore d'opera avrà diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta.

#### **Art.17. NULLITÀ PARZIALE**

L'eventuale nullità di una o più disposizioni del presente Contratto, non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

#### **Art.18. CLAUSOLA ARBITRALI<sup>21</sup>**

Le parti convengono che ogni accertamento tecnico che si renda necessario in sede di esecuzione o risoluzione del contratto verrà effettuato da un perito designato dalla Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e

---

<sup>21</sup>Nel caso di contratto concluso con un consumatore si dovrà aggiungere la presente clausola: "Qualora le Parti intendano adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. 1) del d.lgs. 206/2005".

agricoltura di Bolzano, a norma del Regolamento della Procedura di perizia. L'accertamento tecnico risultante dalla perizia contrattuale ha efficacia vincolante fra le parti. Se una parte non rispetta la perizia contrattuale (oppure: se la controversia insorta non riguarda un accertamento tecnico), la controversia insorta fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del contratto è devoluta, a norma del Regolamento arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano, alla competenza della Camera arbitrale stessa. Il lodo sarà formulato da un Collegio arbitrale, composto da tre Arbitri, oppure da un Arbitro unico, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera arbitrale. Per la designazione del Collegio arbitrale (oppure dell'Arbitro unico), le parti fanno espresso riferimento al Regolamento arbitrale della Camera arbitrale della Camera di commercio di Bolzano. Il lodo arbitrale può essere impugnato ai sensi dell'art. 829 cpc.

#### **Art.19. SUBAPPALTATORI**

Una parte dell'incarico oppure il \_\_\_\_ % (20% o 30%) dei lavori può essere trasmesso a un subappaltatore previo consenso scritto del Committente.

#### **Art.20. SPESE CONTRATTUALI**

Le spese inerenti al presente contratto faranno carico ad entrambe le parti in egual misura. La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione, in caso d'uso.

#### **Art.21. TUTELA DELLA PRIVACY**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento europeo GDPR, n. 679/2016. I presenti dati vengono raccolti e trattati per i seguenti motivi: ..... Il cliente può chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati, la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati; può inoltre proporre reclamo contro il trattamento dei propri dati a un'autorità di controllo e in generale avvalersi di tutti i diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento europeo GDPR n. 679/2016. Mediante la comunicazione dei dati il cliente autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è l'Appaltatore, il titolare del trattamento (GDPR n. 679/2016, art. 4, comma 7 è ..... presso ....., email ordinaria ....., email certificata ....., tel. .... Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - qualora nominato -, ai sensi del GDPR n. 679/2016, art. 37, è raggiungibile al seguente indirizzo .....

email ordinaria ....., email certificata....., tel..... I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro distruzione avverrà comunque in maniera sicura al massimo entro un anno dalla scadenza dei termini di legge previsti per la loro conservazione. Tutto quanto dovesse pervenire all'indirizzo di posta (anche elettronica) dell'Appaltatore (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali, ecc.) non sarà considerato informazione di natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere; in ogni caso non potrà essere attribuita all'Impresa responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.

#### **Art.22. PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E SEGRETO PROFESSIONALE**

Tutti gli elaborati consegnati al Committente restano di sua piena ed esclusiva proprietà, per cui ne potrà disporre a suo insindacabile giudizio. Pertanto, il Prestatore d'opera conserverà nella massima riservatezza tutte le informazioni relative al lavoro che svolgerà ed impedirà che il materiale e la documentazione in suo possesso venga prestato, divulgato e diffuso. Le presenti disposizioni sulla proprietà e sul segreto professionale rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto.

#### **Art.23. RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile in tema di Contratto d'opera agli artt. 2222 e ss. c.c. e del Codice del Consumo, ove applicabile.

Letto e sottoscritto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

**Il Committente**

**Il Prestatore**

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Il Committente dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del codice civile italiano di accettare espressamente i seguenti articoli delle condizioni richiamati nel presente Contratto: 1, 5.1 e 5.2, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16 e 20

**IL COMMITTENTE**

ALLEGATI:

---